

AS 937

**RELAZIONE TECNICA DI PASSAGGIO****Capo I****Misure in materia di energia e interventi per sostenere il potere di acquisto delle famiglie****ART. 1.****(Misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale)**

L'**articolo 1** reca misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale.

Con il III trimestre 2023 si conclude il meccanismo straordinario di protezione di tutti i clienti domestici disagiati avviato nel IV trimestre 2021 e attuato da ARERA tramite l'applicazione di compensazioni complementari integrative (CCI) rispetto al bonus "base", riconosciuto in applicazione del decreto del Ministro dello sviluppo economico 29 dicembre 2016 (per il bonus elettrico), **di cui di cui all'avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 12 del 16 gennaio 2017**, e dell'articolo 3, comma 9, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 (per il bonus gas); nel corso dei 24 mesi intercorsi tra il IV trimestre 2021 e il III trimestre 2023, in considerazione delle summenzionate compensazioni integrative, l'ammontare dei bonus base non ha subito variazioni.

Il **comma 1** prevede che ARERA proceda ad aggiornare i valori dei bonus base applicabili nel IV trimestre 2023: a tal fine, la quantificazione deve essere tale che - per ciascuna tipologia di cliente svantaggiato - i livelli obiettivo di riduzione della spesa del IV trimestre 2023 (valutata per i clienti in regime di tutela) siano quelli già previsti dalla suddetta normativa (pari al 30% della spesa per l'energia elettrica al lordo di tasse e imposte e pari al 15% della spesa per il gas naturale al netto di tasse e imposte). L'Autorità provvede sulla base degli ordinari meccanismi tariffari.

Il **comma 2** ha carattere ordinamentale e prevede che, per l'anno 2023, l'ARERA presenti la relazione di rendicontazione di cui all'articolo 2-bis, comma 4, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, entro il 31 maggio 2024.

Il **comma 3** prevede anche per il quarto trimestre 2023 l'azzeramento delle aliquote delle componenti tariffarie relative agli oneri generali per il settore del gas.

Il **comma 4** quantifica gli oneri derivanti dal **comma 3** e reca la copertura finanziaria a valere sulle risorse disponibili sul bilancio della Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA) per l'anno 2023. Tali oneri sono valutati in 300 milioni di euro per l'anno 2023, sulla base della stima dei consumi previsti per il IV trimestre. Tale importo si ripartisce in: (i) 90 milioni di euro a copertura dei bonus sociali gas, aggiornati come previsto dal precedente comma 1, che integrano il mancato gettito della componente tariffaria GS/GST, azzerata per il IV trimestre; (ii) 210 milioni di euro a copertura degli oneri afferenti al settore gas per la promozione dell'efficienza energetica, che integrano il mancato gettito della componente tariffaria RE/RET, azzerata per il IV trimestre. Le risorse disponibili sul bilancio della Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA) derivano da stanziamenti per il rafforzamento del bonus sociale per l'anno 2023 (legge di bilancio 2023), al netto di quanto già utilizzato per i precedenti trimestri del 2023 (vd DL 34/2023, art. 2, e DL 79/2023 art. 2): ciò alla luce della circostanza che le stime per la



legge di bilancio 2023 erano state effettuate in un contesto di prezzi più elevati di quelli che è stato possibile apprezzare negli ultimi giorni del 2022, quando è stata adottata la deliberazione ARERA 735/2022 e che a fine novembre 2022 sono stati resi disponibili dal Sistema informativo integrato i dati di consumo annuo dei titolari di bonus, che sono stati pubblicati nel documento per la consultazione ARERA 646/2022 e che sono stati utilizzati per la revisione dei consumi di riferimento dei diversi profili di riferimento dei titolari di bonus gas.

Il **comma 5** proroga la riduzione dell'aliquota IVA applicabile alle somministrazioni di gas metano per usi civili e industriali anche al quarto trimestre 2023.

Per quanto riguarda gli usi civili si riduce al 5% l'aliquota IVA applicabile alle somministrazioni di gas metano, per un periodo di 3 mesi (ottobre - dicembre 2023), indipendentemente dallo scaglione di consumo.

Per stimare la perdita di gettito derivante dalla riduzione delle aliquote, si utilizzano i dati sui consumi delle famiglie (fonte Istat), aggiornati al 2023 mediante le variazioni indicate nei documenti programmatici.

Applicando le variazioni di aliquote ai suddetti consumi e tenendo conto che il quarto trimestre incide per circa il 25,07% sul totale annuo in termini di consumi (quota stimata sui consumi 2022, ultimi dati completi), si ottiene la variazione di gettito relativa ai consumi delle famiglie (**586,16 milioni di euro**).

Per tenere conto di tutti gli usi civili e non solo per quelli dei consumi delle famiglie, si incrementa la variazione di gettito delle sole famiglie di una percentuale pari al 5% che rappresenta il peso degli altri usi civili rispetto a quello delle famiglie. Pertanto, gli effetti complessivi di tutti gli usi civili (famiglie e altri usi civili) sono pari a **615,47 milioni di euro** nel quarto trimestre 2023.

Per stimare la perdita di gettito derivante dalla riduzione dell'aliquota IVA per gli usi industriali, sono stati utilizzati i consumi derivanti dai dati Dogane 2022.

A tali consumi è stato applicato un prezzo medio stimato per il 2023, inoltre si è tenuto conto che il peso del IV trimestre sia pari al 25% dell'intero anno.

Applicando una variazione di 17 punti percentuali alla spesa del quarto trimestre e tenendo conto che la maggioranza delle imprese possono detrarre l'IVA sugli acquisti, con effetti neutrali in termini finanziari, la stima degli effetti negativi sul gettito è limitata unicamente ai casi degli operatori che non detraggono l'IVA sugli acquisti in tutto o in parte (ad esempio i soggetti in regime forfetario, gli operatori in settori esenti, ecc.). Ai fini della quantificazione, è stata calcolata la percentuale media di indetraibilità sull'intera platea degli operatori con partita IVA e sono stati stimati gli effetti complessivi in termini di perdita di gettito IVA per gli usi industriali in **13,15 milioni di euro**.

Aggiornando i dati sui consumi per usi industriali ed avendo rilevato che i prezzi per il 2023 si sono riallineati all'andamento ante crisi, si è riscontrata una notevole diminuzione di tali grandezze, che ha portato ad una revisione verso il basso degli effetti per la parte degli usi industriali, tale da sostituirla alle valutazioni dei trimestri precedenti che risultavano praticamente costanti nel tempo.

La variazione di gettito IVA complessiva relativa agli usi civili e agli usi industriali risulta pertanto stimata in **628,62 milioni di euro** nel quarto trimestre 2023.

Il **comma 6** proroga la riduzione dell'aliquota IVA applicabile per le forniture di servizi di teleriscaldamento, contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi, in relazione al quarto trimestre 2023.

Ai fini della stima della misura, si utilizza il dato, di fonte GSE, dell'energia termica erogata in Italia tramite reti di teleriscaldamento per riscaldamento e fornitura di acqua calda igienico sanitaria, nell'anno 2021. Tale energia termica risulta pari a 10 TWh, di cui 6,5 TWh erogati a uso residenziale e il rimanente a uso terziario e industriale.

L'applicazione dell'IVA al servizio di teleriscaldamento ad uso residenziale è regolata dal D.P.R. n. 633 del 1972, che prevede l'applicazione dell'aliquota del 10% alle forniture di



energia prodotta da fonti rinnovabili oppure da impianti di cogenerazione ad alto rendimento. Alle forniture di energia da altre fonti, sotto qualsiasi forma, si applica l'aliquota ordinaria del 22%.

Si assume il prezzo medio dell'energia termica erogata tramite reti di teleriscaldamento pari 191 €/MWh. Tale prezzo è stato individuato da ARERA nella Delibera 547/2022/R/tlr "Indagine conoscitiva in materia di prezzi e di costi del servizio di teleriscaldamento".

Inoltre, si ipotizza che l'energia termica fornita alle utenze residenziali assoggettabili all'aliquota del 10% ammonti a 4,68 TWh, mentre i restanti 1,82 TWh sono riferiti ad utenze assoggettabili all'aliquota del 22%.

Con buona approssimazione, si può affermare che nel quarto 2023 vengano consumati 2,10 TWh per uso domestico su 6,5 TWh e che, pertanto, 1,52 TWh siano attualmente sottoposti ad IVA con aliquota pari al 10% e 0,58 TWh siano sottoposti ad IVA con l'aliquota del 22%. Si ottiene un gettito IVA attuale pari a  $1,51 \cdot 1.000.000 \cdot 191 \cdot 0,10 + 0,59 \cdot 1.000.000 \cdot 191 \cdot 0,22 = 53.632.800$  euro. Il gettito IVA determinato dall'applicazione della misura di cui trattasi è pari a  $2,10 \cdot 1.000.000 \cdot 191 \cdot 0,05 = 20.055.000$  euro.

Pertanto, si stima, facendo la differenza tra i due valori, che gli effetti di gettito della misura siano pari a **-33,58 milioni di euro** nel 2023.

Il medesimo **comma 6** prevede, inoltre, la proroga della riduzione dell'aliquota IVA al 5% per le somministrazioni di energia termica prodotta con impianti alimentati a gas naturale nell'ambito di un "Contratto servizio energia".

Ai fini della stima degli effetti finanziari, dalla Relazione sulla situazione energetica nazionale nel 2022 del MITE risulta che il consumo di energia prodotta con gas naturale delle famiglie per l'anno 2022 è pari a 15.112.000 tep. Si trasforma, tramite il fattore di conversione, pari a 882 mc/tep, tale consumo di energia nel quantitativo di gas naturale impiegato, che risulta pari a 13.328.784.000 mc. Moltiplicando tale quantitativo per il prezzo unitario, che si stima prudenzialmente pari a 0,89 €/mc, si ricava una spesa per le famiglie pari a 11.863 milioni di euro. Al fine di considerare anche l'ammontare dei consumi di gas naturale degli altri soggetti che non possono detrarre l'IVA, in assenza di dati puntuali, si è maggiorato del 5% l'importo della spesa delle famiglie. La spesa maggiorata risulta pari a 12.456 milioni di euro. Stimando che l'1,3% di tale spesa sia attribuibile al gas naturale impiegato per la produzione di energia termica con impianti sulla base di "contratti servizio energia", la relativa spesa, risulta pari a 161,9 milioni di euro.

Ripartendo tale spesa sui trimestri e in base alla stagionalità e depurandola dell'IVA, a seguito della diminuzione dell'aliquota IVA dal 22% al 5%, per il periodo ottobre-dicembre 2023, si stimano effetti finanziari, per l'anno 2023, di **-7,88 milioni di euro**.

Il **comma 7** prevede che agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai **commi 5 e 6**, valutati in complessivi 670,08 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante utilizzo **di quota parte** delle risorse derivanti dalle modifiche di cui al comma 8.

Il **comma 8** reca modifiche all'articolo 3 del decreto-legge n. 34/2023 in materia di contributo in quota fissa in caso di prezzi del gas elevati, che persegue la finalità di contribuire a contenere la spesa energetica da sostenere nel IV trimestre 2023 dalle famiglie in condizioni di disagio economico.

Con tale finalità viene previsto un contributo straordinario per complessivi **300 milioni di euro**, da erogare sotto forma di contributo straordinario ai nuclei familiari beneficiari di bonus sociale elettrico. Tale contributo integra la protezione già garantita dai bonus sociali, la cui entità viene aggiornata da ARERA, a beneficio di tutte le famiglie in condizioni di disagio economico e in modo indipendente dal sistema utilizzato per il riscaldamento e la produzione di acqua calda (autonomo o centralizzato e con ogni tipo di combustibile).



Nei limiti delle risorse messe a disposizione, la misura di tale contributo straordinario viene definita da ARERA, prevedendo una differenziazione degli importi tale da tenere conto che la spesa energetica tende a crescere con la dimensione del nucleo familiare, come già riconosciuto anche nell'ambito dei criteri di quantificazione del bonus elettrico e del bonus gas.

Inoltre, le modifiche apportate all'articolo 3 del decreto-legge L 34/2023 determinano un risparmio di spesa pari ad euro 873,30 milioni derivanti dall'abrogazione del contributo previsto come bonus termico ai clienti domestici residenti diversi da quelli titolari di bonus sociale e tali risorse vengono utilizzate, quanto ad euro 670,08 milioni per l'anno 2023 per la copertura degli oneri derivanti dalla riduzione dell'IVA previsto ai commi 5 e 6 e quanto ad euro 203,22 milioni a parziale copertura dell'onere recato dal comma in esame.

Il **comma 9** reca la copertura finanziaria delle disposizioni di cui al comma 8, per 203,22 milioni di euro a valere su *quota parte* delle risorse derivanti dalle modifiche di cui al **comma 8**, che sono trasferite entro il 15 ottobre 2023 alla Cassa per i servizi energetici e ambientali e per 96,78 milioni di euro a valere sulle risorse disponibili nel bilancio della Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA) per l'anno 2023 (legge di Bilancio 2023), al netto di quanto già utilizzato per i precedenti trimestri del 2023 (vd DL 34/2023, art. 2, e DL 79/2023 art. 2) e di quanto previsto dal comma 4.

#### **ART. 1-bis**

*(Modifica all'articolo 33 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, in materia di servizi informativi per la pianificazione energetica comunale)*

*La disposizione integra l'articolo 33 del decreto legislativo n. 199/2021 per consentire ai comuni di richiedere alla società Acquirente unico S.p.A. la prestazione di servizi informativi sulla base dei dati disponibili nel Sistema informativo integrato, secondo modalità disciplinate mediante la stipula di appositi protocolli di intesa, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali.*

*La norma, provvista di clausola di invarianza finanziaria, secondo cui dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e le amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie esistenti a legislazione vigente, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.*

#### **ART. 2**

*(Misure urgenti in materia di social card, di trasporto pubblico e di borse di studio)*

**Commi 1 – 3.** La norma in esame incrementa il “fondo per l'acquisto di beni alimentari di prima necessità destinati ai cittadini meno abbienti” istituito dall'articolo 1 comma 450 della legge n. 197/2022 ( Legge di bilancio 2023), destinato all'acquisto di beni alimentari di prima necessità da parte dei soggetti in possesso di un indicatore della situazione economica equivalente non superiore a 15.000 euro, come previsto dal successivo DM del 18 aprile 2023, aumentando la sua dotazione da 500 a 600 milioni di euro. L'aumento della disponibilità finanziaria del fondo è predisposto per elevare il contributo spettante alle famiglie in situazione di difficoltà, attraverso un'ulteriore somma, spendibile per l'acquisto di carburanti, nonché, in alternativa a questi ultimi, abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, da doversi quantificare nel limite pro capite derivanti dalla ripartizione delle risorse a disposizione stabilite nel comma 3. Secondo quanto stabilito dal DM del 18 aprile 2023, il numero complessivo di carte assegnabili è di 1.300.000 unità; in virtù del numero di carte assegnabili e dell'incremento predisposto dalla norma, si prevede di riconoscere un ulteriore contributo di circa euro 76,00, a carta da aggiungersi al beneficio già concesso per l'acquisto di beni alimentari di prima necessità, pari



a euro 382,50, come quantificato da decreto del Ministro dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 18 aprile 2023.

Agli oneri si provvede mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle risorse della contabilità speciale di cui all'articolo 7-*quinquies*, comma 7, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, che restano acquisite all'erario.

**Comma 4 (bonus trasporti).** La disposizione, per far fronte alle esigenze emerse in corso d'anno, incrementa la dotazione del fondo istituito un fondo nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali dall'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 14 gennaio 2023, n. 5 di **12 milioni di euro per l'anno 2023**. Tale fondo è finalizzato a riconoscere un buono da utilizzare per l'acquisto di abbonamenti per i servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale ovvero per i servizi di trasporto ferroviario nazionale.

**Comma 5.** L'attuazione del PNRR, con riferimento all'incremento degli importi delle borse di studio previste per i corsi di studio universitari e per quelle delle istituzioni AFAM, nonché all'ampliamento della platea degli aventi diritto, è avvenuta con il decreto del Ministro dell'università e della ricerca n. 1320 del 17 dicembre 2021. A tal fine, il PNRR ha messo a disposizione 250 milioni di euro per l'anno 2022 e 250 milioni di euro per l'anno 2023. Cionondimeno, le risorse PNRR assegnate alle Regioni per l'anno 2022, unitamente a quelle del fondo integrativo statale pari a 307 milioni di euro e a quelle proprie delle Regioni, non sono state sufficienti a soddisfare tutti gli idonei nelle graduatorie degli enti per il diritto allo studio. Il Ministero ha proceduto alla ricognizione degli idonei non beneficiari presenti nelle graduatorie DSU delle Regioni italiane e, da tale ricognizione, è emerso che vi sono cinque Regioni (Abruzzo, Calabria, Lombardia, Molise e Veneto) nelle quali non sono stati soddisfatti tutti gli idonei. Nello specifico, il fabbisogno finanziario per soddisfare i circa **4.947** idonei non beneficiari è pari a euro **17.435.475,02**.

Nel contempo, il Ministero ha richiesto ad alcuni enti per il diritto allo studio la restituzione delle risorse PNRR che detti enti non hanno potuto utilizzare per l'a.a. 2022/2023, per un importo complessivo di euro **10.005.808,55**.

Tali somme, oggetto di restituzione, sono destinate naturalmente ad essere ripartite tra le 5 Regioni nelle quali non sono stati soddisfatti tutti gli idonei, ma non sono sufficienti a coprire l'intero fabbisogno finanziario.

Il comma 5 prevede, pertanto, lo stanziamento di ulteriori euro **7.429.666**, al fine di poter soddisfare tutti gli idonei non beneficiari presenti nelle graduatorie relative all'anno accademico 2022/2023.

Il **comma 6** quantifica gli oneri delle disposizioni di cui ai **commi 4 e 5** pari a euro 19.429.667 ai quali si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

### **ART. 3**

#### ***(Riforma del regime di agevolazioni a favore delle imprese a forte consumo di energia elettrica) –***

Sotto il profilo dell'impatto della riforma, si illustrano nel seguito le stime che tengono conto sia della riduzione dei settori ammessi ad agevolazioni (come previsti dalla nuova Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore del clima, dell'ambiente e dell'energia 2022) che del diverso livello di agevolazione previsto.

Gli effetti della riduzione dei settori intervenuta con la modifica del quadro comunitario sono stati analizzati con riferimento all'Elenco delle imprese energivore 2023, elaborato da Cassa per i servizi energetici e ambientali – CSEA, il quale comprende 4.154 imprese che operano nei



settori agevolabili ai sensi delle linee guida 2014 o che stanno beneficiando dell'agevolazione energivori per effetto del meccanismo di "grandfathering" vigente.

Si ricorda che la norma, in conformità alle nuove Linee guida, ha individuato due gruppi di settori eleggibili in funzione del livello di intensità di scambi commerciali e di intensità di energia elettrica a livello dell'Unione, per i quali è stato identificato un elevato (indicati nel seguito come *box 1*) e un medio rischio di rilocalizzazione delle attività (indicati nel seguito come *box 2*).

La tabella riporta un confronto del numero dei settori eleggibili secondo le nuove e vecchie linee guida.

Riepilogo settori	N.
Eleggibili secondo linee guida 2014	219
Eliminati rispetto a linee guida 2014	-106
Aggiunti rispetto a linee guida 2014	+3
<b>Eleggibili nuove linee guida</b>	<b>116</b>

La tabella sintetizza i livelli di contribuzione alla spesa per il finanziamento delle fonti rinnovabili previsti dalla norma in parola a favore delle imprese energivore. Detti valori corrispondono ai valori maggiormente vantaggiosi ammessi dalle nuove Linee guida e sono stati utilizzati per le prime stime del costo della misura.

Nuove categorie Linee guida CEEAG	Nuove regole di agevolazione (tutte soggette a "green conditionality")
box 1	0,5% VAL, o se più fav. 15% dell'onere pieno, purchè comunque superiore a 0,5 euro/MWh
box 2 (*)	1% VAL, o se più fav. 25% dell'onere pieno, purchè comunque superiore a 0,5 euro/MWh
Grandfathering-2028	fino al 2026: 1,5% del VAL o o se più fav. 35% dell'onere pieno (comunque >0,5 euro/MWh); poi decrescente, zero dal 2029

(\*) le imprese del box 3 possono avere la stessa agevolazione del box 1 se arrivano al 50% di consumo da FER, di cui almeno il 10% da PPA o il 5% da autoproduzione in sito

Con riferimento all'Elenco energivori esaminato, è riportato nella tabella che segue l'impatto in termini di numero di imprese e di consumi, attualmente agevolati, interessati dalla riforma:

- 3.313 rientrano nei settori eleggibili ai sensi delle nuove Linee guida e potranno beneficiare dell'agevolazione;
- 515 imprese potranno accedere all'agevolazione per effetto del nuovo meccanismo di "grandfathering", attraverso una riduzione graduale dell'entità del beneficio fino al 2028; data oltre la quale le imprese non rientranti nei settori indicati nelle nuove Linee guida non potranno più beneficiare delle agevolazioni;
- 326 imprese che stanno attualmente godendo di meccanismi di *grandfathering* non potranno invece più godere del beneficio dal 2024.

Nuove categorie Linee guida CEEAG	numero imprese	Prelievi 2021 (GWh)	Prelievo medio 2021 (GWh)	Oneri Asos pieni (M€)	Contributo dovuto minimo (M€)	Nuove Agevolazioni Energivori (M€)
box 1	2.744	50.486	18,4	1.395	107	1.288
box 2	569	4.310	7,6	119	25	94
Grandfathering-2028	515	2.870	5,6	79	22	58
<b>Subtotale ammessi</b>	<b>3.828</b>	<b>57.666</b>	<b>31,5</b>	<b>1.593</b>	<b>154</b>	<b>1.439</b>
Esclusi	326	4.345	13,3	120	120	-
<b>Totale complessivo</b>	<b>4.154</b>	<b>62.011</b>	<b>14,9</b>	<b>1.713</b>	<b>274</b>	<b>1.439</b>



Si osserva che le imprese ricomprese nel *box 1* rappresentano complessivamente più dell'80% dei consumi degli energivori attualmente agevolati e conseguentemente delle agevolazioni che sarebbero riconosciute. Il valore complessivo delle agevolazioni è stimato in circa 1.400 M€ a fronte di un livello attuale di circa 1.300 M€. Come detto, si tratta di una stima di impatto basata sul livello massimo di agevolazione ammesso dal quadro comunitario e sui dati dell'elenco energivori 2023 che non include parte delle imprese dei settori di nuova introduzione da parte delle Linee guida.

Le stime non tengono conto delle maggiorazioni delle agevolazioni condizionate di cui al punto 7, in quanto dipendono dalle scelte delle imprese e, in linea generale, sono considerate condizioni gravose, tali da non giustificare il beneficio aggiuntivo. In ogni caso, prime stime, fanno ritenere l'impatto trascurabile.

Le analisi effettuate mettono in evidenza che, in linea generale, per le imprese dei settori eleggibili (ossia dei settori in *box 1* e *box 2*) si determina un incremento del beneficio mentre le imprese che rientrerebbero nella clausola di *grandfathering* si determinerebbe una riduzione.

La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Le agevolazioni, come già precisato, comportano una diversa distribuzione sui clienti finali degli oneri di sistema elettrico destinata alla copertura del finanziamento delle fonti rinnovabili di energia e posti a carico della bolletta elettrica. Il valore complessivo degli oneri generali di sistema a delle fonti rinnovabili rimane infatti invariato e conseguentemente anche il corrispondente prelievo parafiscale.

La disposizione attribuisce, al **comma 9**, all'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo sostenibile – ENEA – lo svolgimento dei controlli per accertare l'adempimento dell'obbligo di effettuazione della diagnosi energetica, anche nei casi in cui l'impresa soggetta all'obbligo medesimo abbia adottato un sistema di gestione dell'energia conforme alla norma ISO 50001. L'ENEA svolge altresì i controlli per accertare l'attuazione delle misure previste dal comma 9, collaborando, anche mediante lo scambio di informazioni, con il Gestore dei servizi energetici S.p.A. e con l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale – ISPRA, per quanto riguarda rispettivamente le misure relative alla riduzione di impronta di carbonio mediante energia da fonti rinnovabili e progetti che comportano riduzione delle emissioni di gas a effetto serra. I costi sostenuti per lo svolgimento dei controlli trovano copertura a valere sui pertinenti elementi della componente degli oneri generali afferenti al sistema elettrico destinata al sostegno delle fonti rinnovabili di energia secondo modalità definite dall'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente - ARERA. Atteso che gli oneri generali di sistema confluiscono in appositi conti gestiti da Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA), la CSEA provvederà al pagamento dei relativi oneri, secondo le modalità previste da ARERA. Nel caso in cui i suddetti controlli portano ad accertare l'inottemperanza degli obblighi stabiliti dalla norma, l'impresa interessata è obbligata a rimborsare l'importo delle agevolazioni ricevute per l'intero periodo di mancato adempimento dei medesimi obblighi e può percepire ulteriori agevolazioni soltanto dopo aver provveduto a rimborsare detto importo. Dalla presente disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Fermo restando che i costi sostenuti per l'esercizio delle attività di controllo trovano copertura secondo le modalità di cui s'è detto sopra, le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del presente comma con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

La disposizione di cui al **comma 10, lettera e)**, sotto il profilo dello specifico mandato normativo all'Autorità di regolazione, fornisce una soluzione del tutto analoga a quella adottata per la copertura dei costi ENEA per la agevolazione delle imprese a forte consumo di gas naturale, disciplinata dalla deliberazione Arera 541/2022 recante disposizioni attuative per il riconoscimento delle agevolazioni per le imprese a forte consumo di gas naturale di cui al decreto del ministro della transizione ecologica n. 541 del 21 dicembre 2021. La delibera citata prevede la stipulazione di una convenzione tra CSEA e ENEA e, a valle di tale convenzione,



CSEA riceve da ENEA la documentazione sui costi diretti sostenuti e rimborsa i costi sostenuti. CSEA trasmette periodicamente agli uffici dell'Autorità, una stima degli oneri da sostenere per la costituzione e gestione dell'elenco delle imprese a forte consumo di gas naturale di competenza dell'anno successivo, inclusi i costi diretti sostenuti da ENEA, nonché il consuntivo dell'anno precedente dei medesimi oneri. L'Autorità provvede con propria determinazione ad aggiornare il valore del contributo per la copertura dei costi a valere sulla componente Aesos degli oneri generali di sistema, su proposta motivata della CSEA.

Il **comma 13** stabilisce che il Ministero provveda all'individuazione dell'esperto indipendente per l'adempimento all'obbligo di valutazione ex post del regime di agevolazioni ai sensi del capo 5 della comunicazione della Commissione europea 2022/C 80/01 e che i relativi oneri siano posti a valere sulla componente degli oneri generali afferenti al sistema elettrico destinata al sostegno delle rinnovabili. La disposizione, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Ad ARERA è affidato il compito di definire le modalità di copertura, a valere sui predetti oneri generali di sistema, dei costi derivanti dagli obblighi di valutazione in capo all'esperto indipendente. Atteso che gli oneri generali di sistema confluiscono in appositi conti gestiti da Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA), anche in analogia a quanto avviene nel caso degli esperti per la valutazione dei progetti per la ricerca di sistema del settore elettrico, l'esperto individuato dal Ministero sarà contrattualizzato dalla CSEA che provvederà anche al pagamento dei relativi oneri, secondo le modalità previste da ARERA.

Il **comma 15** prevede l'incremento di cinque unità – ivi compresa una unità appartenente alla carriera dirigenziale – della pianta organica della Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA), come definita con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 4 febbraio 2021, ed aggiornata ai sensi dell'articolo 7, comma 6-bis, del decreto legge n. 21/2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 51/2022, che ha disposto l'incremento della pianta organica di CSEA di ulteriori 20 risorse di personale di cui 2 dirigenti senza maggiori oneri per la finanza pubblica e nei limiti delle disponibilità di bilancio della CSEA medesima.

In applicazione di dette disposizioni, attualmente la dotazione organica della CSEA è stabilita in 110 unità di personale di cui 7 dirigenti.

In tema di personale, si sottolinea che CSEA non è inclusa nell'ambito di applicazione del D.Lgs. n. 165/2001 (T.U. del pubblico impiego) e che il rapporto di lavoro del personale dipendente della CSEA è disciplinato dalle norme di diritto privato e, specificatamente, dalla contrattazione collettiva del settore elettrico (cfr. art. 1, comma 670, legge n. 208/2015 e art. 1, comma 4, dello Statuto della CSEA, approvato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° giugno 2016). La CSEA, come sarà meglio specificato oltre, finanzia i propri costi di funzionamento mediante l'applicazione ai conti gestiti dalla Cassa medesima di un'aliquota commissionale definita dall'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA).

Si evidenzia che la spesa connessa all'incremento di cinque unità di cui un dirigente è stimata in circa 374.000 euro/anno, e che i costi di funzionamento della CSEA, alla data del 31 dicembre 2022, ammontano a circa 10 milioni di euro, comprensivi dei costi di personale che ammontano a circa 6,3 milioni di euro.

A detti oneri si provvede mediante entrate derivanti da prelievo commissionale operato sui conti di gestione secondo un'aliquota percentuale definita ogni anno dall'ARERA, da applicarsi al totale delle risorse economiche gestite annualmente dalla CSEA che, al 31 dicembre 2022, ammontano a circa 44 miliardi di euro, in crescita rispetto ai 36,5 miliardi di euro al 31 dicembre 2021.

Il costo unitario previsto per l'incremento di personale in oggetto è di circa 75.000 euro / procapite, considerato quale media fra le diverse tipologie di inquadramento e di carriera relativi a profili professionali differenziati, comprensivi della dirigenza; la spesa complessiva, calcolata prendendo a riferimento il CCNL degli elettrici (che regola, sulla base di espressa previsione legislativa, il rapporto di lavoro privato dei dipendenti CSEA) e il costo medio delle qualifiche



ivi previste, comprende anche tutti gli oneri previdenziali e assicurativi a carico del Datore di lavoro.

Di seguito si fornisce una stima del *mix* dei profili professionali richiesti:

Numero risorse	Qualifica	Costo medio unitario	Totale
1	Dirigente CCNL Industria	160.000	160.000
2	Impiegati - CAT A CCNL Elettrici	57.000	114.000
2	Impiegati CAT B CCNL Elettrici	50.000	100.000
totale 5			374.000

## Capo II Misure in materia di versamenti fiscali

### *ART. 4*

#### *(Violazione degli obblighi in materia di certificazione dei corrispettivi)*

La disposizione consente di regolarizzare, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, le violazioni in materia di certificazioni dei corrispettivi di cui all'articolo 6, commi 2-*bis* e 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, commesse dal 1° gennaio 2022 e fino al 30 giugno 2023, anche laddove le stesse siano state già constatate non oltre la data del 31 ottobre 2023, a condizione che tali violazioni non siano state già oggetto di contestazione alla data del perfezionamento del ravvedimento di cui al citato articolo 13 e che tale perfezionamento avvenga entro il 15 dicembre 2023.

La norma, pertanto, estendendo la possibilità di ricorrere al ravvedimento operoso, è suscettibile di produrre effetti positivi di gettito, migliorando la *tax compliance*. Tuttavia, in via prudenziale, non si ascrivono effetti finanziari per il bilancio dello Stato.

### Capo III

#### **Misure a tutela del risparmio e della continuità aziendale, nonché per il potenziamento delle attività di valutazione della spesa pubblica**

### *ART. 5*

#### *(Disposizioni in materia di cessioni di compendi assicurativi e allineamento di valori contabili per le imprese)*

Il **comma 1** consiste in un intervento volto a garantire continuità di gestione al compendio aziendale, ceduto entro un limitato periodo di tempo da un'impresa di assicurazione posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'articolo 245 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, consentendo di attribuire continuità di valori, non destinati a permanere durevolmente nel loro patrimonio, anche ai fini fiscali, oltre che contabili, e mantenere i valori fiscali del cessionario allineati a quelli di bilancio. Ciò comporta la non emersione di plusvalenze imponibili e minusvalenze deducibili sui beni oggetto di trasferimento in capo ai soggetti cedente e cessionario, senza impatti in termini di gettito. Inoltre, si stabilisce che le cessioni in esame si considerano cessione di ramo di azienda ai fini IVA e agli atti aventi a



oggetto queste cessioni le imposte di registro, ipotecaria e catastale si applicano, qualora dovute, nella misura fissa normativamente prevista.

Dal punto di vista dell'IVA la misura, introdotta ai fini di un corretto inquadramento della fattispecie, ha una finalità meramente ricognitiva della natura dell'operazione, in coerenza con la disciplina nazionale ed unionale vigenti. In particolare, la norma non innova la disciplina IVA in quanto prevede che l'operazione consistente nella cessione di un compendio aziendale è considerata tale anche ai fini IVA e, pertanto non è assoggettata a tale imposta come a legislazione vigente.

Per quanto concerne l'imposta di registro, per un periodo limitato, la norma deroga alla disciplina vigente - secondo cui le cessioni di compendi aziendali scontano l'imposta in misura proporzionale sulla base delle aliquote applicabili ai diversi beni che compongono l'azienda - soltanto in relazione alla cessione del compendio aziendale effettuata dall'impresa di assicurazione posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'articolo 245 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209. A tal fine occorre considerare che ai fini dell'applicazione dell'imposta di registro, devono essere imputate ai diversi beni anche le passività dell'azienda. L'imposta proporzionale, pertanto, potrebbe risultare di fatto non dovuta. In ogni caso, si sottolinea che a legislazione vigente si applica l'imposta di registro nella misura del 3% sul valore dichiarato dalle parti; nel caso di immobili le aliquote sono nella misura del 9% per immobili (fabbricati e terreni edificabili) e del 15% terreni agricoli. La cessione dei compendi di società in liquidazione solitamente, però, avviene applicando un valore simbolico (anche per renderla attrattiva).

Le cessioni successive al periodo di applicazione della misura sconteranno invece l'imposta di registro in misura proporzionale in linea con la normativa vigente.

Pertanto, l'applicazione delle imposte in misura fissa non determina effetti rispetto al gettito vigente.

Il **comma 2**, con valenza esclusivamente civilistica, nel caso in cui un'impresa acquisisca - entro 18 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto - un compendio aziendale dalle imprese cessionarie di cui al comma 1, estende la possibilità di rilevare inizialmente gli attivi finanziari riferiti alle gestioni separate al valore di carico alla data di trasferimento, anziché al prezzo di cessione, anche alle imprese di assicurazione che redigono il bilancio d'esercizio sulla base dei principi contabili nazionali. Inoltre, è anche estesa la possibilità di valutare successivamente, nell'esercizio in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e in quello successivo, gli attivi finanziari di cui sopra, non destinati a permanere durevolmente nel loro patrimonio in base, al loro valore di rilevazione iniziale, anziché al minore tra il valore di rilevazione iniziale e il valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato, fatta eccezione per le perdite di carattere durevole.

La continuità dei valori a fini civilistici esclude l'emersione di plusvalenze e minusvalenze contabili sui beni oggetto di trasferimento in capo ai soggetti cedente e cessionario. Il comma 2 conferma che anche queste cessioni di compendi aziendali si considerano cessione di ramo di azienda ai fini del decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633.

Il **comma 3** interviene su disposizioni già vigenti - i commi da 3-octies a 3-decies dell'articolo 45 del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122, non alterandone la sostanza e la portata, ma intervenendo soltanto sulla modalità di reiterazione degli effetti delle stesse. Attualmente, infatti, le norme richiamate consentono - al verificarsi dei presupposti inerenti all'instabilità e la volatilità dei mercati - che tramite un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze:

- 1) sia consentito alle società di capitali che non adottano i principi IAS/IFRS ai sensi del D. Lgs. 38/2005, di valutare i titoli non destinati a permanere durevolmente nel loro patrimonio in base al loro valore di iscrizione, come risultante dall'ultimo bilancio annuale regolarmente approvato, anziché al valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato, fatta eccezione per le perdite di carattere durevole. Tra le



imprese destinatarie della proroga di cui sopra rientrano anche le imprese di assicurazione, per le quali le modalità applicative sono stabilite dall'IVASS, mentre all'Organismo Italiano Contabilità è demandata analogo compito con riferimento alla generalità delle altre imprese;

- 2) le imprese di cui sopra destinino a una riserva indisponibile utili di ammontare corrispondente alla differenza tra il valore di iscrizione, come risultante dall'ultimo bilancio annuale regolarmente approvato (che è concesso assumere anche nell'esercizio di riferimento) e il valore di mercato rilevato alla data di chiusura del periodo di riferimento, al netto del relativo onere fiscale;
- 3) le sole imprese di assicurazione, inoltre, determinano la riserva di cui al punto precedente tenendo conto degli impegni verso gli assicurati; in tal modo è loro consentito di scomputare quella parte di risultati che, per effetto di accordi contrattuali, sono di competenza degli assicurati. In tale modo si consente alle imprese di definire correttamente il valore della riserva e, di conseguenza, anche degli utili disponibili.

Gli effetti delle misure di cui all'elenco precedente, come già riportato, possono essere reiterati previa emanazione di un Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, mentre per effetto della disposizione sarebbe ora possibile che, con due distinti decreti sia consentito:

- di reiterare le sole misure inerenti alla possibilità di valutare i titoli non destinati a permanere durevolmente nel patrimonio in base al loro valore di iscrizione, come risultante dall'ultimo bilancio annuale regolarmente approvato (commi da 3-octies a 3-novies, come novellati)
- di reiterare gli effetti di cui al comma 3-decies, previa emanazione del decreto che consente il ripetersi degli effetti delle misure di cui ai commi 3-octies e 3-novies,

L'eventuale reiterazione degli effetti delle misure sopra citate, a seguito dell'emanazione di uno o entrambi i decreti, avrebbero implicazioni solo di tipo contabile, per quanto è opportuno evidenziare che la mancata rappresentazione in bilancio di valori affetti da minusvalenze da valutazione comporti effetti positivi in termini di utili complessivi e di gettito, per quanto non determinabili.

#### **ART. 6**

##### ***(Disposizioni di interpretazione autentica in materia di cessione di complessi aziendali da parte di aziende ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria)***

La norma mira a fornire l'interpretazione autentica dell'art. 56, comma 3-*bis*, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270.

L'intervento legislativo si colloca in un contesto caratterizzato da contrasti giurisprudenziali registratisi sulla disciplina applicabile alla cessione di complessi aziendali ovvero di beni e contratti nell'ambito dell'amministrazione straordinaria in esecuzione del programma di cui all'art. 27, comma 2, lettere a) e b-*bis*), del medesimo decreto legislativo.

La norma è volta a chiarire che, in coerenza con quanto disposto dall'articolo 5 della direttiva 2001/23/CE del Consiglio, del 12 marzo 2001, (concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti) la disciplina in materia di mantenimento dei diritti dei lavoratori non si applica, a meno che gli Stati membri dispongano diversamente, «ad alcun trasferimento di imprese, stabilimenti o parti di imprese o di stabilimenti nel caso in cui il cedente sia oggetto di una procedura fallimentare o di una procedura di insolvenza analoga aperta in vista della liquidazione dei beni del cedente stesso e che si svolgono sotto il controllo di un'autorità pubblica competente».

Si tratta pertanto dell'interpretazione autentica della disciplina di diritto interno effettuata in coerenza con le disposizioni della citata direttiva.

La disposizione ha natura ordinamentale e non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza



pubblica.

#### **ART. 7**

#### ***(Disposizioni in materia di potenziamento dell'attività di analisi e valutazione della spesa, misure in materia di finanza pubblica nonché disposizioni urgenti in materia di accesso al Fondo per l'avvio di opere indifferibili)***

Il **comma 1** è di carattere ordinamentale e non comporta oneri.

Il **comma 2** prevede che a SIMEST S.p.A. e SACE S.p.A. non si applichino i vincoli, i divieti e gli obblighi contenuti nella normativa in materia di contenimento della spesa pubblica a cui sono sottoposti i soggetti inclusi da ISTAT nell'elenco annuale di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. La disposizione non determina effetti finanziari negativi, in quanto le società non sono state incluse precedentemente in lista per cui le misure di contenimento della spesa non sono state ancora scontate nei tendenziali di finanza pubblica.

L'esclusione dai vincoli, divieti e obblighi previsti in materia di contenimento della spesa pubblica avrebbe l'esclusiva finalità, indicata dalla disposizione, di assicurare il pieno ed efficace svolgimento delle attività funzionali al raggiungimento degli obiettivi istituzionali attribuiti a SIMEST, a SACE dalla legge.

Il **comma 3** è diretto a superare alcune criticità che si sono verificate nell'iter di assegnazione delle risorse del Fondo per l'avvio di opere indifferibili, derivanti da errori materiali e dal mancato rispetto di adempimenti procedurali previsti dal DPCM 28 luglio 2022 e dal decreto MEF 10 febbraio 2023 da parte delle stazioni appaltanti o delle amministrazioni titolari. L'ambito di applicazione della norma è circoscritto agli interventi finanziati a valere delle risorse PNRR e Piano Nazionale per gli investimenti Complementari al PNRR per i quali le procedure di affidamento sono state avviate nel primo semestre o, per il secondo semestre, saranno avviate entro il 31 dicembre 2023 ed è finalizzato al rispetto di target e milestones previsti nell'ambito dei predetti PNRR e Piano Nazionale per gli investimenti Complementari al PNRR. Il finanziamento di tali interventi era già compreso nelle stime delle procedure previste dalla normativa.

Il comma 4 è diretto ad assicurare per tutti gli interventi del PNRR e del Piano Nazionale per gli investimenti Complementari al PNRR a titolarità del Ministero della salute e del Ministero dell'Istruzione e del Merito che hanno aderito ad accordi quadro Invitalia ai sensi dell'articolo 10, comma 6-quater, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, con procedura di gara dal 18 maggio 2022 al 30 giugno 2023, e che non risultano già beneficiari del richiamato Fondo, una quota FOI pari al 10% del contributo assegnato.

In analogia al comma 3, anche il comma 4 è finalizzato al rispetto di *target e milestones* previsti nell'ambito dei predetti PNRR e Piano Nazionale per gli investimenti Complementari al PNRR. Si tratta di una fattispecie specifica e piuttosto limitata ma significativa ai fini dell'effettivo raggiungimento degli obiettivi assegnate alle misure

Le esigenze finanziarie derivanti dai commi 3 e 4 potranno essere soddisfatte con le risorse del Fondo per l'avvio delle opere indifferibili, che presenta le necessarie disponibilità.

#### **CAPO IV** **Disposizioni finali**

#### **ART. 7-bis**



*(Disposizioni finanziarie)*

*La disposizione, inserita in sede di conversione del decreto-legge, prevede che il Ministero dell'economia e finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.*

**ART. 8**  
*(Entrata in vigore)*

Disciplina l'entrata in vigore del decreto-legge.





*Ministero  
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

**VERIFICA DELLA RELAZIONE TECNICA**

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito Positivo.

Il Ragioniere Generale dello Stato

Firmato digitalmente

